

DM 202/2014

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 14

Ambito di applicazione e regole generali

1. La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo. Per la determinazione dei compensi dell'organismo nominato dal giudice, nonché del professionista o della società tra professionisti muniti dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero del notaio, nominati per svolgere le funzioni e i compiti attribuiti agli organismi, si applicano le disposizioni del presente capo.

2. I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa.

3. All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del presente capo, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.

4. Le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente capo, non sono vincolanti per la liquidazione medesima.

Art. 15

Criteri per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

2. Sono ammessi acconti sul compenso finale.

Sezione II

Determinazione dei compensi nelle procedure di composizione della crisi

Art. 16

Parametri

1. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, il compenso dell'organismo,

anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, e' determinato, di regola, sulla base dei seguenti parametri:

a) secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti;

b) secondo una percentuale sull'ammontare del passivo risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia di cui alla lettera a).

2. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge diverse da quelle di cui al comma 1, spetta all'organismo un compenso, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, determinato con le medesime percentuali di cui al predetto comma, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo o dal piano del consumatore omologati.

3. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo ne' passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra societa' del gruppo.

4. I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%.

5. L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non puo' comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto e' attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto e' attribuito ai creditori e' inferiore ad euro 20.000.

Art. 17

Unicita' del compenso

1. Quando nello stesso incarico si sono succeduti piu' organismi, il compenso unico e' determinato secondo le disposizioni del presente capo ed e' ripartito secondo criteri di proporzionalita'.

2. Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1.

Sezione III

Determinazioni dei compensi nella procedura di liquidazione del patrimonio

Art. 18

Parametri

1. Nelle procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge, il compenso del liquidatore e' determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l'articolo 16.

2. Quando nello stesso incarico si sono succeduti piu' liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico e' determinato secondo le disposizioni del presente capo ed e' ripartito secondo criteri di proporzionalita'.

Per l'organismo di composizione della crisi compenso con le tariffe del curatore

L'onorario quantificato in base al DM 30/2012 è, tuttavia, ridotto in misura compresa tra il 15% e il 40%

/ Michele BANA

Gli artt. 14-18 del DM 202/2014 definiscono i criteri di determinazione dei **compensi** e dei **rimborsi spese** spettanti all'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), in difetto di un accordo con il debitore che lo ha nominato: tali disposizioni sono, inoltre applicabili nel caso di **designazione** da parte del **giudice**, nonché nei confronti del **professionista** o della **STP** in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 del RD 267/1942, ovvero dal notaio, incaricati di svolgere le funzioni e i compiti attribuiti a tali organismi.

In primo luogo, è stabilito che i compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa, e sono quantificati tenendo conto di alcuni specifici elementi di valutazione:

- l'opera prestata e i **risultati ottenuti**;
- il ricorso all'attività di ausiliari;
- la **sollecitudine** con cui è stato svolto il mandato;
- la **complessità** delle questioni affrontate;
- il **numero dei creditori** e il loro grado di **soddisfazione** per effetto dell'esecuzione dell'accordo di composizione o del piano del consumatore, oppure del completamento del procedimento di liquidazione.

Tali considerazioni possono, inoltre, rilevare ai fini dell'eventuale liquidazione di **acconti sul compenso finale** (art. 15, comma 2 del DM 202/2014).

Gli specifici **parametri quantitativi** di determinazione del compenso sono definiti dall'art. 16 del DM 202/2014 secondo cui, nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento in cui sono previste forme di **liquidazione dei beni**, l'onorario dell'organismo – anche per l'opera prestata **successivamente all'omologazione** – è quantificata, di regola, sulla base delle percentuali previste per la liquidazione del compenso del **curatore fallimentare**, differenziate in virtù dell'**attivo realizzato** (art. 1, comma 1 del DM 30/2012) e del **passivo** risultante dall'accordo di composizione o dal piano del consumatore omologato (art. 1, comma 2 del DM 30/2012).

Qualora non siano previste liquidazione dei beni, i suddetti coefficienti vengono applicati all'**importo dell'attivo** e del **passivo** emergenti dall'**accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento** o dal **piano del consumatore**

omologati.

È altresì precisato che, nell'ipotesi del **gruppo di imprese**, l'attivo e il passivo **non** comprendono, ai fini dell'individuazione della base di calcolo del compenso, gli importi derivanti da **finanziamenti e garanzie "intercompany"** oppure dal ribaltamento – mediante insinuazioni, ripartizioni o compensazioni – di attivo e passivo da parte di un'altra società del gruppo.

Nel caso in cui, nello **stesso incarico**, si siano succeduti **più organismi o liquidatori**, ovvero nell'ipotesi di conversione dalla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento a quella di liquidazione del patrimonio del debitore, il **compenso è unico**, e viene **ripartito** secondo criteri di proporzionalità. (artt. 17, comma 1 e 18, comma 2 del DM 202/2014).

L'art. 16, comma 4 del DM 202/2014 stabilisce, inoltre, che i **compensi** determinati in base alle suddette percentuali, indicate dall'art. 1 del DM 30/2012, sono **ridotti** in una misura compresa **tra il 15% e il 40%**: i **limiti minimi e massimi** prospettati dall'art. 16 del DM 202/2014 – applicabile anche al procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore (art. 18, comma 1 del predetto decreto) – **non** sono, peraltro, **vincolanti** per la liquidazione del compenso, come precisato dal precedente art. 14, comma 4 del DM 202/2014.

Ammontare totale di compensi e spese con limiti

All'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento spetta un **rimborso forfetario delle spese generali** – in misura variabile, compresa tra il **10%** e il **15%** del **compenso** – nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, **compresi i costi degli ausiliari** (art. 14, comma 3 del DM 202/2014).

L'**ammontare complessivo** dei compensi e delle spese generali **non** può comunque **eccedere il 5%** dell'importo totale di quanto è attribuito ai **creditori** nelle procedure aventi un **passivo superiore a 1.000.000** di euro, elevato al **10%** negli **altri casi**: tale limitazione **non** è, però, applicabile se i creditori hanno percepito una somma **inferiore a 20.000 euro**.